

**CODICE DI COMPORTAMENTO
RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE
OPERAZIONI COMPIUTE DA SOGGETTI
RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI
STRETTAMENTE LEGATE ("*INTERNAL
DEALING*")**

INDICE

PREMESSA	3
CODICE DI COMPORTAMENTO	5
1. <i>SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE</i>	5
2. <i>OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE</i>	6
3. <i>SOGLIA DI RILEVANZA DELLE OPERAZIONI DA NOTIFICARE</i>	7
4. <i>OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE</i>	8
5. <i>OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA BANCA</i>	8
6. <i>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</i>	9
7. <i>SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO</i>	10
8. <i>LIMITI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI (BLACK-OUT PERIOD)</i> ...	11
9. <i>DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL BLACK-OUT PERIOD</i>	11
10. <i>TRATTAMENTO DEI DATI</i>	13
11. <i>INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO</i>	14
12. <i>CONTROLLI E AGGIORNAMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO</i>	14
APPENDICE NORMATIVA	15
ALLEGATI	16
<i>ALLEGATO 1: NOTIFICA DI INSERIMENTO NELLA LISTA DEI SOGGETTI RILEVANTI</i>	17
<i>ALLEGATO 2: ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, LETTERA B DEL CODICE DI COMPORTAMENTO</i>	18
<i>ALLEGATO 3: CONFERMA DI RICEZIONE DEL CODICE E PRESA D'ATTO</i>	19
<i>ALLEGATO 4: MODELLO DI NOTIFICA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI, DEGLI OBBLIGHI LORO SPETTANTI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ("INTERNAL DEALING")</i>	21
<i>ALLEGATO 5: MODELLO DI COMUNICAZIONE</i>	23
<i>ALLEGATO 6: MANDATO PER TRASMISSIONE ALLA CONSOB</i>	25

PREMESSA

Il presente "Codice di Comportamento" (di seguito anche "**Codice**"), adottato da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito anche la "**Banca**" o "**CA Italia**") in applicazione delle disposizioni normative vigenti, disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione, nonché di comportamento, in merito alle operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito quotati emessi dalla Banca, nonché derivati e strumenti finanziari ad essi collegati, compiute dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (di seguito anche "**Soggetti Rilevanti**") e dalle persone ad essi strettamente legate ("**Persone Strettamente Legate**"), come *infra* definiti (entrambi di seguito anche "**Soggetti Destinatari**"), nonché le procedure e le modalità di comunicazione delle medesime operazioni alla Banca, alla Consob e al mercato.

Il Codice è volto, altresì, a:

- **individuare** i Soggetti Rilevanti di CA Italia, obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**");
- **definire** le modalità di comunicazione alla Banca, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate, delle informazioni relative alle operazioni su azioni, strumenti di debito, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a questi collegati, da loro effettuate, nonché
- **definire** le modalità di gestione, da parte di CA Italia, delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle suddette comunicazioni ("**Soggetto Preposto**", come definito nel successivo articolo 7).

Le disposizioni del Codice di Comportamento sono parte integrante della normativa aziendale e, pertanto, a tutti i Soggetti Rilevanti ne è richiesta la puntuale osservanza.

Il presente Codice viene notificato per iscritto a tutti i Soggetti Destinatari (Allegato 1) e costituisce, altresì, un mezzo d'informazione e sensibilizzazione nei confronti di tali soggetti circa gli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

L'osservanza delle regole previste nel Codice, infatti, non esonera i Soggetti Rilevanti, nonché le Persone Strettamente Legate a tali Soggetti, dall'obbligo di rispettare tutte le norme di legge o i regolamenti vigenti in materia.

Rimane inteso che il Codice intende disciplinare gli obblighi di comunicazione concernenti le operazioni lecite, ossia compiute dai predetti soggetti in condizioni di parità informativa rispetto al mercato, ferma restando, quindi, l'applicazione delle norme, di rango comunitario e nazionale, che prevedono l'obbligo di astenersi dall'abuso e dalla comunicazione illecita di informazioni privilegiate, nonché dal porre in essere comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato⁽¹⁾.

Il Codice è, altresì, una componente essenziale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Banca, nonché del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e, in particolare, del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo a tal fine adottato da CA Italia.

Nell'Appendice normativa viene riportato un estratto delle principali disposizioni di legge e regolamentari in tema di "operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo e direzione", che i Soggetti Destinatari sono tenuti a conoscere e ad osservare unitamente alla normativa interna adottata dalla Banca.

⁽¹⁾ Cfr. articoli 14 e 15 del MAR.

Tabella di raccordo delle funzioni aziendali citate

Funzione aziendale citata	Corrispondente struttura
Direzione Generale	Amministratore Delegato, Condirettore Generale, Vice Direttori Generali tempo per tempo nominati
Funzione Affari Societari	Segreteria Generale e Affari Societari
Funzione Comunicazione	Comunicazione Clienti Retail e Digital

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

1) Ai fini del presente Codice, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, punto 25) del MAR relativo agli abusi di mercato ⁽²⁾, sono Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci Effettivi di CA Italia;
 - b) i membri della Direzione Generale;
 - c) il CFO;
- allegato 2.

2) Ai fini del presente Codice, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 26) del MAR, sono Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

- i. il coniuge (non separato legalmente), o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- ii. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione; o
- iv. una persona giuridica, *partnership* o *trust* le cui responsabilità di direzione ⁽³⁾ siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone sopra indicate ai punti (i), (ii) e (iii);
- v. una persona giuridica, *partnership* o *trust* che siano direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da una delle persone sopra indicate ai punti (i), (ii) e (iii);
- vi. una persona giuridica, *partnership* o *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone sopra indicate ai punti (i), (ii) e (iii);
- vii. una persona giuridica, *partnership* o *trust* i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una delle persone sopra indicate ai punti (i), (ii) e (iii).

3) Il Soggetto Preposto comunica ai Soggetti Rilevanti l'avvenuta identificazione quale soggetto destinatario della disciplina. Tale comunicazione avviene per iscritto con comunicazione alla quale viene allegata copia del presente Codice, che descrive gli obblighi a carico di ciascun destinatario e le procedure adottate dalla Banca.

I Soggetti Rilevanti sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, secondo il modello di cui all'Allegato 3, con l'impegno di notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, gli obblighi di comunicazione loro spettanti ai sensi della normativa vigente e del presente Codice, a conservare copia della notifica ⁽⁴⁾, nonché ad adoperarsi affinché tali Persone facciano tutto quanto necessario ai fini del puntuale adempimento degli obblighi medesimi (se del caso, avvalendosi del modello di cui all'Allegato 4).

Tale dichiarazione, debitamente compilata anche con i dati delle Persone Strettamente Legate, deve essere tempestivamente trasmessa alla Banca.

Ciascun Soggetto Rilevante è obbligato a comunicare prontamente qualunque variazione dei dati delle Persone a lui Strettamente Legate.

⁽²⁾ Cfr. Appendice normativa.

⁽³⁾ A prescindere dal ruolo esecutivo o meno ricoperto, si deve intendere che il Soggetto Rilevante, o la Persona a lui Strettamente Legata, debba prendere effettivamente parte e/o influenzare la decisione della persona giuridica, *partnership* o *trust*, di investire in strumenti finanziari emessi da CA Italia.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del MAR.

In caso di revisione/aggiornamento del presente Codice, la Funzione Affari Societari provvederà a trasmettere il testo aggiornato del Codice a tutti i Soggetti Rilevanti e ad ottenere da quest'ultimi l'accettazione della nuova versione.

4) Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle comunicazioni predispone e mantiene aggiornato, anche con il supporto delle altre funzioni competenti, l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate.

2. OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

1) Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, aventi ad oggetto azioni e strumenti di debito emessi dalla Banca ammessi alle negoziazioni – o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni – in un mercato regolamentato o in un MTF, o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, nonché alle operazioni ⁽⁵⁾ a questi inerenti di seguito elencate (le "Operazioni"):

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata;
- b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona a esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona a essa Strettamente Legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento o di eseguire operazioni per tale contratto di assicurazione;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Banca;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito quotati;
- k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito della Banca, compresi i *credit default swap*;
- l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento n. 596/2014;
- p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento n. 596/2014;

⁽⁵⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 7, del MAR e articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento n. 522/2016.

- q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA (GEFIA) in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona a esso Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento n. 596/2014;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale su base individuale per conto o a favore di un Soggetto rilevante o una Persona a esso strettamente legata, anche presso intermediari terzi;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito di CA Italia o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

2) Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia ⁽⁶⁾.

3) Ai fini della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito emessi dalla Banca o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata abbia investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo ⁽⁷⁾.

4) L'obbligo di notifica di cui al presente articolo non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Banca se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Banca superino le soglie di cui alla lettere a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni ⁽⁸⁾.

3. SOGLIA DI RILEVANZA DELLE OPERAZIONI DA NOTIFICARE

1) I Soggetti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente Legate sono tenuti a notificare le Operazioni qualora l'ammontare complessivo delle stesse abbia raggiunto la soglia di 20.000 (ventimila) euro su base annua. In particolare, l'obbligo di notifica si applica a tutte le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto l'importo complessivo di 20.000 (ventimila) euro nell'arco dell'anno

⁽⁶⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 7, 2° capoverso, del MAR.

⁽⁷⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 7, 3° capoverso, del MAR.

⁽⁸⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 1 bis, del MAR.

civile ⁽⁹⁾; per gli strumenti finanziari collegati, l'importo è calcolato con riferimento agli strumenti sottostanti.

- 2) Ai fini del superamento della soglia che determina l'obbligo di segnalazione si procede alla somma aritmetica degli importi relativi a tutte le Operazioni effettuate, senza compensazione.
- 3) L'importo sopra indicato è calcolato singolarmente per ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Legata, senza cumulare le rispettive operazioni.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- 1) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a comunicare alla Consob le Operazioni da loro compiute – purché eccedenti la soglia indicata all'articolo 3 – entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della relativa effettuazione ⁽¹⁰⁾.
- 2) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dovranno inviare le prescritte comunicazioni mediante compilazione e sottoscrizione del "*Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzione di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate*" (di seguito anche "**Modello di comunicazione**"), accluso al presente Codice di Comportamento *sub* Allegato 5 ⁽¹¹⁾.
- 3) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possono, previo conferimento di apposito mandato (Allegato 6), richiedere a CA Italia di trasmettere per loro conto le comunicazioni da inviare a Consob ai sensi del precedente punto 1); in tale ipotesi i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dovranno comunicare alla Banca le Operazioni da loro compiute entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla relativa effettuazione.
- 4) Le comunicazioni alla Banca di cui ai commi precedenti dovranno essere inviate da parte della Banca, se delegata, o del Soggetto Rilevante e delle Persone Strettamente Legate, nel rispetto dei termini indicati, al Soggetto Preposto, come di seguito individuato.

5. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA BANCA

- 1) CA Italia rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi del precedente articolo 4 tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'Operazione ⁽¹²⁾, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate SDIR e contestualmente le trasmette al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
- 2) Per consentire alla Banca di rispettare tale termine, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate si impegnano ad effettuare la comunicazione prevista dal precedente articolo 4 nei confronti della Banca il prima possibile.
- 3) Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi del precedente articolo 4, CA Italia si rende disponibile ad effettuare le comunicazioni dovute alla Consob da

⁽⁹⁾ Intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrente dal compimento della prima Operazione.

⁽¹⁰⁾ Il riferimento è, in particolare, alla data di conferma dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione. Si escludono dal novero dei tre giorni in questione il sabato, la domenica e ogni altro giorno festivo (inclusi i giorni festivi in cui i mercati sono aperti). Inoltre, per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.

⁽¹¹⁾ *Cfr.* articolo 2 del Regolamento n. 523/2016.

⁽¹²⁾ A partire dal 1 gennaio 2021, gli emittenti rendono note al pubblico le operazioni entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica delle stesse da parte delle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione oppure delle persone a loro strettamente legate (*cfr.* art. 1 punto 5 del Regolamento (UE) 2019/2115 del 27 novembre 2019).

parte di tali soggetti, purché le relative notifiche siano inviate alla Banca da parte dei Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla data dell'effettuazione dell'Operazione, in modo da consentire alla Banca stessa di adempiere nei termini agli obblighi di comunicazione all'Autorità.

- 4) L'eventuale mandato conferito a CA Italia per la trasmissione, da parte di quest'ultima, delle comunicazioni alla Consob non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate in relazione agli obblighi su di loro gravanti. Ogni adempimento e/o obbligo inerenti al rispetto del presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate restano, infatti, a carico di tali soggetti.
- 5) Il mandato a CA Italia, inoltre, non esclude che i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possano comunque provvedere, a propria cura, alle prescritte comunicazioni alla Consob; resta in ogni caso fermo l'obbligo di segnalare alla Banca, ai fini della comunicazione al pubblico, sia l'effettuazione dell'Operazione, sia l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti della predetta Autorità.

6. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano al Soggetto Preposto le Operazioni effettuate mediante invio del Modello di comunicazione, debitamente compilato e sottoscritto, secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mani presso Crédit Agricole Green Life, via La Spezia 138/A, 43126 Parma;
- invio a mezzo *email* all'indirizzo di posta elettronica internaldealingCAITALIA@credit-agricole.it.

In ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate daranno preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero: +39.0521.912015 nell'orario di Ufficio della Banca (8.20-13.30 14.30-16.50).

A seguito della ricezione delle informazioni, il Soggetto Preposto deve fornire senza indugio, comunque entro l'orario di Ufficio, ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate un riscontro in ordine all'avvenuto ricevimento delle comunicazioni:

- in caso di consegna a mani, tramite rilascio di copia della comunicazione firmata per ricevuta;
- in caso di consegna tramite posta elettronica, attraverso un messaggio *email* di riscontro.

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Soggetto Preposto riceva la comunicazione.

2) CA Italia rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate tramite il sistema telematico di diffusione autorizzato SDIR e mediante pubblicazione del Modello di comunicazione sul proprio sito *internet* in un'apposita sezione denominata "*Internal Dealing*".

A tal proposito il Soggetto Preposto immette tempestivamente le comunicazioni nel sistema SDIR e trasmette tempestivamente le comunicazioni alla Funzione Comunicazione per la pubblicazione nell'apposita area del sito *internet*.

3) Le comunicazioni inviate alla Consob da parte dei Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, o da parte della Banca se appositamente incaricata, sono trasmesse a Consob secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando come destinatario l'"Ufficio Informazione Mercati" e come oggetto "*MAR Internal Dealing*" ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ Cfr. Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016.

7. SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1) Il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione alla Consob e al mercato delle comunicazioni di cui al presente Codice è individuato nella persona del Responsabile della Funzione Affari Societari di CA Italia.

Il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione operativa degli addetti di tale funzione, che svolgono le relative mansioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

2) Il Soggetto Preposto:

- a. vigila sulla corretta applicazione del presente Codice;
- b. monitora il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di efficacia e di funzionalità del Codice;
- c. predispone ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate, sulla base delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti medesimi e delle altre Funzioni competenti;
- d. cura la messa a disposizione del Codice ai Soggetti Rilevanti, rendendoli edotti degli obblighi connessi;
- e. sottopone e riceve da ogni Soggetto Rilevante una dichiarazione scritta avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione del presente Codice, ivi compresa l'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti;
- f. riceve dai Soggetti Rilevanti apposita dichiarazione attestante l'impegno, sugli stessi gravante, di comunicare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Legate gli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice;
- g. fornisce assistenza ai Soggetti Rilevanti per l'espletamento degli obblighi di comunicazione e degli adempimenti richiesti in caso di negoziazione durante il *black-out period*;
- h. compila ed invia tramite apposito applicativo le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai sensi del presente Codice;
- i. provvede alla conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate;
- j. provvede alla conservazione degli eventuali mandati ricevuti dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate per l'invio alla Consob, a cura della Banca, delle comunicazioni, nonché di tutta la documentazione inviata/ricevuta ai/dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate in relazione al presente Codice;
- k. invia alla Consob, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, ove questi abbiano dato specifico mandato alla Banca;
- l. provvede alla pubblicazione per il tramite della competente Funzione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, mettendole a disposizione anche sul sito *internet* della Banca;
- m. invia ai Soggetti Rilevanti comunicazione relativa all'esistenza di eventuali divieti o limitazioni al compimento da parte di tutti o alcuni dei Soggetti Rilevanti delle Operazioni di cui al presente Codice, ai sensi del successivo articolo 8;
- n. informa tempestivamente la Funzione Compliance e l'Organismo di Vigilanza delle comunicazioni eventualmente pervenute fuori termine e di ogni altra violazione del presente Codice;
- o. cura l'archiviazione di tutta la documentazione pertinente.

3) Il Soggetto Preposto e i suoi sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, con assoluto divieto di:

- **comunicare** o diffondere con qualsiasi mezzo le informazioni sulle Operazioni, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Codice;

- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita, o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari della Banca, prima della diffusione di tali informazioni;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, tali informazioni per raccomandare o indurre altri ad acquistare, vendere, o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari della Banca.

4) Il Soggetto Preposto deve adottare le cautele necessarie ad assicurare che le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo, che informatico) trattate e/o ricevute con riferimento alle Operazioni non siano accessibili a soggetti non autorizzati.

5) Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa alla Consob derivanti da omessa, non corretta, o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone a loro strettamente legate; né degli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Banca, qualora tali inadempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta, o tardiva comunicazione resa da tali Soggetti in violazione delle disposizioni di cui al presente Codice.

8. **LIMITI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI (BLACK-OUT PERIOD)**

1) I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dovranno astenersi dal compimento di Operazioni, per conto proprio o di terzi, in via diretta o indiretta, su azioni o strumenti di debito della Banca, su strumenti derivati o su altri strumenti finanziari ad essi collegati nei 30 giorni di calendario precedenti ⁽¹⁴⁾ l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno, che la Banca è tenuta a pubblicare secondo le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti ⁽¹⁵⁾.

Qualora CA Italia pubblichi dati preliminari, il *black-out period* si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.

2) Il Consiglio di Amministrazione di CA Italia, o in caso di urgenza l'Amministratore Delegato, si riservano la facoltà di stabilire ulteriori divieti o limitazioni al compimento di tutte o alcune Operazioni da parte di tutti o alcuni Soggetti Rilevanti anche in altri periodi dell'anno.

3) Al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo:

- i. il *Chief Financial Officer* della Banca darà tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto delle date previste per le approvazioni dei rapporti finanziari relativi alla Banca e di ogni eventuale variazione, in modo da consentire allo stesso di informare debitamente i Soggetti Rilevanti;
- ii. il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- iii. la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto ii) alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

9. **DEROGHE AL DIVIETO DI COMPIERE OPERAZIONI DURANTE IL BLACK-OUT PERIOD**

1) In presenza di circostanze eccezionali, valutate caso per caso, quali per esempio l'insorgenza di gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di strumenti finanziari, e fermi restando i divieti in tema di abusi di mercato, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate possono essere autorizzati a negoziare durante il *black-out period*.

⁽¹⁴⁾ Il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del *black out period*.

⁽¹⁵⁾ Cfr. articolo 19, paragrafo 11, del MAR.

2) Il Soggetto che intende procedere alla vendita dei propri strumenti finanziari durante il periodo di chiusura è tenuto a richiedere, tramite il Soggetto Preposto, la preventiva autorizzazione all'Amministratore Delegato di CA Italia previo parere della Funzione Compliance.

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte in occasione della prima riunione utile, salvo che – ove ritenuto necessario o opportuno – non decida di rimettere la valutazione della richiesta direttamente alla competenza collegiale del medesimo Consiglio.

L'Amministratore Delegato e i componenti della Direzione Generale sottopongono eventuali richieste di autorizzazione che li riguardano direttamente al Consiglio di Amministrazione della Banca.

3) La richiesta di autorizzazione, in forma scritta e debitamente motivata, deve contenere:

- i. la descrizione dell'Operazione considerata;
- ii. una spiegazione circa il carattere di eccezionalità delle circostanze venute in rilievo con riguardo all'Operazione;
- iii. l'evidenza che l'Operazione specifica non possa essere effettuata in altro momento, se non durante il periodo di chiusura.

4) La Banca può concedere ai Soggetti Rilevanti o alle Persone Strettamente Legate l'autorizzazione a operare durante il periodo di chiusura in base ad una valutazione, caso per caso, in presenza di:

- circostanze eccezionali, estremamente urgenti, imprevedute, non imputabili al Soggetto Rilevante e/o alla Persona Strettamente Legata e al di fuori del loro controllo, che impongano la vendita immediata di strumenti finanziari della Banca come unico modo per ottenere le disponibilità economiche necessarie ⁽¹⁶⁾;
- piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e di piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura, i tempi dell'operazione siano stati determinati, programmati e organizzati con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁶⁾ Il Soggetto Rilevante dovrebbe essere autorizzato soltanto per ottenere le risorse finanziarie necessarie quando lo stesso «*debba adempiere un impegno finanziario, come nel caso di una richiesta giuridicamente opponibile, compresa l'ordinanza di un tribunale, e a condizione che non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione*», oppure qualora «*si trovi in una situazione posta in essere prima dell'inizio del periodo di chiusura (ad esempio nel caso di obblighi fiscali) e debba pagare a terzi un importo che non è in grado di finanziare, del tutto o in parte, se non vendendo le azioni*» della Banca (cfr. Regolamento n. 522/2016, considerando 23, e articolo 8).

⁽¹⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento n. 522/2016, la Società «*ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:*

a) *alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:*

i) *il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;*

ii) *la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;*

b) *alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli*

Tale fase si conclude in un tempo standard di 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dal momento della ricezione della richiesta completa di tutti gli elementi utili per la valutazione. Nel caso una diversa tempistica dovesse essere necessaria per giustificati motivi, una nuova data di scadenza sarà tempestivamente comunicata al soggetto interessato.

La fase autorizzativa, di competenza dell'Amministratore Delegato si conclude in un tempo *standard* di 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dall'emissione del parere della Funzione Compliance.

Una volta autorizzata la richiesta, ogni operazione di vendita deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione, salvo diverso termine concesso per motivate ragioni, in un'unica soluzione ed "al meglio". Scaduto il suddetto termine per effettuare l'operazione, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

10. TRATTAMENTO DEI DATI

- 1) I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente Codice e dalla normativa in materia di *Internal Dealing*.
- 2) Il conferimento dei dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate è obbligatorio per potere assolvere agli obblighi di legge. I dati così comunicati saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.
- 3) Titolare del trattamento è Crédit Agricole Italia S.p.A., con sede legale in Via Università n. 1, Parma.

strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita».

- 4) Con la consegna al Soggetto Preposto dell'attestato di ricevuata del presente Codice si reputa validamente prestato il consenso ai sensi e per i fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy) e del Regolamento (UE) n. 679/2016.
- 5) Il Data Protection Officer ("DPO") del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è il Responsabile pro tempore della Funzione Compliance, contattabile scrivendo a dpo@credit-agricole.it".

11. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

- 1) L'inosservanza delle disposizioni del presente Codice può comportare l'applicazione di sanzioni.
- 2) Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni assunte dai Soggetti Rilevanti.
- 3) Qualora i Soggetti Rilevanti siano dipendenti della Banca, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile.
- 4) In caso di inosservanza del Codice da parte di componenti degli organi della Banca, potrà essere intrapresa ogni opportuna iniziativa consentita dalla vigente normativa, ivi inclusa la proposta all'Assemblea dei soci di revoca per giusta causa.
- 5) Segnalazioni in merito ad ogni sospetto di violazione della normativa vigente in tema di *internal dealing*, o del presente Codice, possono essere effettuate da ogni dipendente o collaboratore della Banca all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, nel rispetto dei diritti fondamentali del segnalante ed eventualmente anche della persona segnalata, come indicato dal sistema interno di segnalazione delle violazioni adottato dalla Banca. Eventuali segnalazioni possono essere effettuate anche direttamente alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).
- 6) CA Italia si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti posti in essere in violazione del presente Codice, o della disciplina applicabile.

12. CONTROLLI E AGGIORNAMENTI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

- 1) L'attività periodica di verifica circa la corretta applicazione del presente Codice da parte dei Soggetti Destinatari e della Banca è demandata alle Funzioni di controllo della Banca medesima, ciascuno dei quali effettuerà le verifiche di propria competenza.
- 2) La Funzione Compliance monitora le disposizioni normative e regolamentari in tema di *Internal Dealing*, al fine di proporre le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie o opportune al presente Codice e ai relativi allegati. In ogni caso, la Funzione Compliance verifica con periodicità almeno biennale la conformità del Codice alla normativa tempo per tempo vigente.

Appendice - Riferimenti normativi principali

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596 del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (**Regolamento n. 596/2014**) e successive modificazioni.

Regolamento delegato 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra il Regolamento n. 596/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (**Regolamento n. 522/2016**).

Regolamento di esecuzione 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (**Regolamento n. 523/2016**).

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (**TUF**), e successive modificazioni ⁽¹⁸⁾.

Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 24 maggio 1999 (**Regolamento Emittenti**) e successive modificazioni (Titolo VII, Capo II).

Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 in tema di modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dal Regolamento n. 596/2014.

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (**decreto legislativo n. 231/2001**).

⁽¹⁸⁾ I citati Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili in tutta l'Unione Europea e si inseriscono nel contesto delle previgenti disposizioni normative (di fonte legislativa o regolamentare) contenute negli ordinamenti nazionali, anche se non formalmente adeguate o modificate.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: NOTIFICA DI INSERIMENTO NELLA LISTA DEI SOGGETTI RILEVANTI

**Egr. Signor/Signora
Nome/Cognome/residenza**

In conformità alle disposizioni normative vigenti, Crédit Agricole Italia S.p.A. ha approvato il Codice di Comportamento ("**Internal Dealing**"), in allegato alla presente *sub* A, che disciplina gli obblighi e le modalità di comunicazione, nonché di comportamento, riguardo alle operazioni su strumenti finanziari emessi dalla Banca compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi Strettamente Legate.

In proposito, si informa che il Suo nominativo è stato inserito, a far tempo dalla data della presente comunicazione, nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi del presente Codice di Comportamento.

Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione si rinvia ai contenuti del Codice e alla normativa ivi richiamata. Si ricorda, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e/o amministrativa.

Si prega di voler confermare la ricezione del Codice inviando la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, in allegato alla presente *sub* B, debitamente compilata e sottoscritta, all'attenzione del "Soggetto Preposto per l'*Internal Dealing*", attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna presso Crédit Agricole Green Life, Via La Spezia n. 138/A, 43126 Parma, Segreteria Generale e Affari Societari;
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: internaldealingCAITALIA@credit-agricole.it

Cordiali saluti.

(Luogo/Data)

(Firma)

Allegato A: Codice di Comportamento

Allegato B: Conferma di ricezione del codice e presa d'atto

ALLEGATO 2: ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, LETTERA B) DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ruolo	Nome	Direzione
Membri del Consiglio di Amministrazione		
Membri effettivi del Collegio Sindacale		
Direzione Generale		
CFO		

ALLEGATO 3: CONFERMA DI RICEZIONE DEL CODICE E PRESA D'ATTO

(Luogo e data)

Spett.le
Crédit Agricole Italia S.p.A.
Via La Spezia, n. 138/A
43126 – Parma
c.a. Segreteria Generale e Affari
Societari

Io sottoscritto/a [•], preso atto di rientrare tra i "Soggetto Rilevanti" di cui al Codice di Comportamento emanato da Crédit Agricole Italia S.p.A. ("**Banca**") per disciplinare degli obblighi informativi in materia di *internal dealing*, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché della disciplina legislativa nazionale applicabile,

DICHIARO

- (i) di aver ricevuto copia del predetto Codice, di averne preso visione e di accettarne integralmente e senza riserve le disposizioni;
- (ii) di essere consapevole degli obblighi posti a mio carico dal Codice di Comportamento, dalle disposizioni normative ivi richiamate, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- (iii) di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e delle altre disposizioni normative comunitarie e nazionali di tempo in tempo applicabili;
- (iv) di impegnarmi in particolare a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni rilevanti come definite nel Codice di Comportamento con le modalità e nei termini stabiliti dal Codice stesso;
- (v) di comunicare per iscritto alle Persone a me Strettamente Legate, di cui all'articolo 1 del Codice, gli obblighi di comunicazione loro spettanti, conservando copia di tale comunicazione, nonché a far sì che tali Persone facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi.

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione delle Operazioni ai sensi del suddetto Codice, fornisco in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate, impegnandomi a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto ogni eventuale variazione circa le informazioni ivi riportate.

Quanto sopra dichiarato rimarrà efficace fino a quando rivestirò la qualità di "Soggetto Rilevante" della Banca.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del citato decreto e prendo altresì atto che i dati personali da me forniti in applicazione del Codice e necessari al perseguimento delle finalità della stessa, anche relativamente alle Persone a me Strettamente Legate, sono raccolti e trattati dalla Banca, con sede legale in Parma, Via Università n.1, in qualità di titolare, in adempimento degli obblighi di legge in materia di *internal dealing*, per il tempo strettamente necessario ed ai soli fini indicati dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile in materia di *internal dealing*.

Sono consapevole, salvi i limiti derivanti dalla natura obbligatoria del conferimento dei dati personali, dei diritti riservati dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, ivi incluso il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati personali e di esprimere, altresì, con la firma della

presente ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto, il consenso al trattamento, che la Banca potrà effettuare nei limiti e con le modalità sopra indicati.

(Luogo/Data)

(Firma)

**TABELLA RIPORTANTE I DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE
STRETTAMENTE LEGATE**

Nome e Cognome	Luogo e Data di Nascita	Codice Fiscale	Natura del legame
Ragione Sociale	Sede	Partita Iva	Ruolo ricoperto

Si prega di inviare la presente dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, debitamente compilata e sottoscritta, all'attenzione del "Soggetto Preposto per l'*Internal Dealing*", attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna presso Crédit Agricole Green Life, Via La Spezia n. 138/A, 43126 Parma, Segreteria Generale e Affari Societari;
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: internaldealingCAITALIA@credit-agricole.it.

ALLEGATO 4: MODELLO DI NOTIFICA ALLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI, DEGLI OBBLIGHI LORO SPETTANTI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ("INTERNAL DEALING")

EGR. SIGNOR/SIGNORA

NOME/COGNOME/RESIDENZA

OGGETTO: NOTIFICA DELLA QUALITÀ DI PERSONA STRETTAMENTE LEGATA A SOGGETTO RILEVANTE IN MATERIA DI INTERNAL DEALING, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO N. 596/2014 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DI CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A..

IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO N. 596/2014, NONCHÉ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ("INTERNAL DEALING") ADOTTATO DA CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. ("BANCA") DI CUI SONO SOGGETTO RILEVANTE, IN QUANTO [AMMINISTRATORE – SINDACO – DIRETTORE/CONDIRETTORE/VICE-DIRETTORE GENERALE – DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA FUNZIONE [•]] DELLA BANCA, CON LA PRESENTE TI RENDO NOTA LA QUALITÀ DI PERSONA A ME STRETTAMENTE LEGATA, NONCHÉ LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI IN BASE ALLE QUALI TROVANO APPLICAZIONE A TUO CARICO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI DALL'ARTICOLO 19, REGOLAMENTO N. 596/2014 E DAL CITATO CODICE DI COMPORTAMENTO.

PERTANTO, TI COMUNICO CHE VERRAI INSERITO NELL' "ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE", TENUTO DALLA BANCA FINO A QUANDO IO RIVESTIRÒ LA QUALIFICA DI SOGGETTO RILEVANTE DELLA STESSA.

AL RIGUARDO, ANCHE IN RAGIONE DEL REGIME SANZIONATORIO APPLICABILE IN CASO DI INOSSERVANZA DEI MENZIONATI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, TI INVITO A PRENDERE VISIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA, NONCHÉ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE.

TI RAPPRESENTO, IN PARTICOLARE, CHE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ALLA BANCA E ALLA CONSOB ENTRO TRE GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELLA LORO EFFETTUAZIONE, TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SU STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA, COME MEGLIO SPECIFICATE NEL CODICE DI COMPORTAMENTO, CUI SI RIMANDA.

IN PARTICOLARE, TI SEGNALO CHE DOVRAI COMUNICARMI, TRAMITE IL MODULO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 5 AL CODICE DI COMPORTAMENTO, DA TE DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO, ENTRO UN GIORNO LAVORATIVO A PARTIRE DALLA DATA DELL'EFFETTUAZIONE, OGNI OPERAZIONE DA TE CONCLUSA, INDICANDOMI SE EFFETTUI PERSONALMENTE LA COMUNICAZIONE A CONSOB O INTENDI AVVALERTI DELL'AUSILIO DELLA BANCA PREVIO CONFERIMENTO DEL MANDATO ALLEGATO ALLA PRESENTE.

I TUOI DATI PERSONALI DA ME FORNITI IN APPLICAZIONE DEL CODICE E NECESSARI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DELLA STESSA, SONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA BANCA, CON SEDE LEGALE IN PARMA, VIA UNIVERSITÀ, N. 1, IN QUALITÀ DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO, IN ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

IN MATERIA DI INTERNAL DEALING, PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ED AI SOLI FINI INDICATI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE APPLICABILE IN MATERIA DI INTERNAL DEALING.

SI PREGA DI RESTITUIRE AL SOTTOSCRITTO COPIA DELLA PRESENTE DEBITAMENTE FIRMATA PER RICEVUTA E PRESA D'ATTO, SENZA INDUGIO, VIA EMAIL AL MIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA [•] E P.C. A INTERNALDEALINGCAITALIA@CREDIT-AGRICOLE.IT.

(LUOGO/ DATA)

(FIRMA DEL SOGGETTO RILEVANTE)

Allegato: Codice di Comportamento

Allegato: Mandato a Crédit Agricole Italia S.p.A.

PER RICEVUTA E PRESA D'ATTO

Io sottoscritto [•], in qualità di Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante [•]:

- prendo atto di essere stato incluso nell' "Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate", ai sensi del Codice in materia di *internal dealing* adottata dalla Banca;
- attesto di aver ricevuto, letto e compreso il Codice e di essere consapevole degli obblighi previsti dalla normativa *internal dealing*;
- mi impegno ad osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dal Codice, dalla normativa *internal dealing* e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.

(Luogo/ Data)

(Firma)

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, presto irrevocabile consenso al trattamento dei miei dati personali al fine di consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria in materia di *internal dealing*.

(Luogo/ Data)

(Firma)

ALLEGATO 5: MODELLO DI COMUNICAZIONE**1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata**

a) Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
---------	---

2 Motivo della notifica

a) Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> - <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> - <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b) Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>

3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta

a) Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b) LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>

4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	- <i>[Indicare la natura dello strumento:</i> - <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> - <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> - <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b) Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

<p>c) Prezzo/i e volume/i</p>	<p>Prezzo/i _____</p> <p>Volume/i _____</p> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
<p>d) Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume aggregato - Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> - <i>sono della stessa natura;</i> - <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> - <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> - <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
<p>e) Data dell'operazione</p>	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i></p> <p><i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
<p>f) Luogo dell'operazione</p>	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO 6: MANDATO PER TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB

Modello di mandato alla Banca per la trasmissione alla Consob, per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, delle comunicazioni delle Operazioni di cui all'articolo 4 del Codice di Comportamento

(Luogo e data)

Spett.le
Crédit Agricole Italia S.p.A.
Via La Spezia, n. 138/A
43126 – Parma
c.a. Segreteria Generale e Affari Societari

Oggetto: Delega alla Banca per la trasmissione alla Consob delle comunicazioni *internal dealing*

Io sottoscritto/a [•], nato/a [•], residente in [•], via [•], nella propria qualità di Soggetto Rilevante [o di Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante [•]] ai sensi del Codice di Comportamento ("**Internal Dealing**") adottato da Crédit Agricole Italia S.p.A., preso atto del contenuto di tale Codice e consapevole degli obblighi posti a mio carico dal suddetto Codice, nonché delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi medesimi,

CONFERISCO

a Crédit Agricole Italia S.p.A., nella persona del Soggetto Preposto, l'incarico di effettuare per mio conto la trasmissione delle comunicazioni alla Consob delle Operazioni da me effettuate.

A tal fine, mi impegno a comunicare dette Operazioni al Soggetto Preposto, immediatamente e, in ogni caso, entro un giorno lavorativo dalla data della loro effettuazione, alle condizioni indicate nel Codice di Comportamento e, altresì, a tenere indenne la Banca da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dal Codice *Internal Dealing*.

Cordiali saluti

(Firma)

Si prega di inviare la presente delega, debitamente compilata e sottoscritta, all'attenzione del "Soggetto Preposto per l'*Internal Dealing*", attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna presso Crédit Agricole Green Life, Via La Spezia n. 138/A, 43126 Parma, Segreteria Generale e Affari Societari;
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: internaldealingCAITALIA@credit-agricole.it.